



Berna, maggio 2024

Modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Rapporto esplicativo



Compendio

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

La modifica di legge prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo. È stata inoltre creata una base legale per il fermo di breve durata di stranieri all'interno di tali centri di partenza.

L'attuazione di questa modifica richiede disposizioni esecutive nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE). In caso di fermo di breve durata in un centro cantonale di partenza può essere corrisposto un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno. Inoltre viene precisato quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine.

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

La mozione Abate 17.3857 «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera» incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali in modo da creare i presupposti affinché i Cantoni che gestiscono alloggi temporanei destinati agli stranieri allontanati senza formalità possano essere sostenuti finanziariamente.

In adempimento a questa mozione il 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)¹.

Il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha approvato la modifica della legge del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)³. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l'8 aprile 2023.

La modifica di legge prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo (art. 82 cpv. 3 nLStrI). È stata inoltre creata una base legale per il fermo di breve durata di stranieri all'interno di tali centri cantonali di partenza (art. 73 cpv. 1 lett. c e 2 nLStrI).

Le modifiche riguardano l'ordinanza dell'11 agosto 1999⁴ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE).

2. Procedura di consultazione

2.1 Breve sintesi del rapporto sui risultati

Il 21 giugno 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di condurre una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate. La procedura di consultazione si è conclusa il 12 ottobre 2023.

Hanno fornito un parere 21 Cantoni, tre partiti politici, un'associazione mantello nazionale e sei cerchie interessate. Complessivamente sono pervenuti 31 pareri. Nove partecipanti alla consultazione (OW, SO, Associazione dei Comuni Svizzeri ACS, Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile SVZ, Associazione svizzera dei

¹ FF 2022 1312

² RS 142.20

³ FF 2022 3208

⁴ RS 142.281

magistrati ASM, Associazione uffici svizzeri del lavoro AUSL, TAF, TF, Unione svizzera degli imprenditori USI) hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

Nove Cantoni (AG, AI, BE, FR, GL, NW, TG, UR, VD) approvano l'avamprogetto. Dieci Cantoni (AR, BL, BS, GE, LU, NE, SH, TI, VS, ZG) concordano in linea di massima con l'avamprogetto, ma hanno diverse riserve, osservazioni e proposte di modifica. Il Cantone GR ha due osservazioni, ma non dichiara esplicitamente se l'avamprogetto debba essere accettato o respinto. Il Cantone SG lo respinge.

Tra i partiti politici, l'UDC accoglie con favore l'avamprogetto; il PS lo sostiene ampiamente. Per I Verdi la proposta di modifica dell'OEAE è carente sotto molti aspetti. Il Centro, il PLR. I Liberali, il Partito verde liberale svizzero e il Partito evangelico non hanno espresso un parere.

Tra le associazioni mantello nazionali, l'Unione sindacale svizzera (USS) ritiene ragionevole il sostegno della Confederazione, ma ha osservazioni e suggerimenti per la modifica dell'avamprogetto. Cinque cerchie interessate (Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM], Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP], Croce Rossa Svizzera [CRS], Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Piattaforma «Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo» [SCCFA]) approvano l'avamprogetto pur esprimendo diverse riserve, osservazioni e proposte di modifica. AsyLex lo ritiene lacunoso in molti punti.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel rapporto sui risultati della consultazione⁵.

2.2 Sintesi della valutazione e della ponderazione dei risultati

Importo forfettario giornaliero (ammontare, convenzione contrattuale e «disposizione potestativa»)

I Cantoni AR, BS, GE, LU, SG, SH e TI, il PS, I Verdi, l'ASM, AsyLex, la CDDGP, la CRS, l'OSAR, la SCCFA e l'USS criticano l'esiguità dell'importo forfettario giornaliero e sono favorevoli al suo aumento. I Cantoni BL e GR, I Verdi, AsyLex e la CDDGP non concordano sul fatto che l'importo forfettario giornaliero debba essere negoziato per contratto. Il Cantone AG e AsyLex sono dell'avviso che l'articolo 82 capoverso 3 nLStrl debba essere modificato da «disposizione potestativa» a «disposizione vincolante».

Dall'articolo 82 capoverso 3 nLStrl risulta che non si tratta di un importo forfettario che copre la totalità delle spese, bensì di una partecipazione alle spese da parte della Confederazione sotto forma di contributo. Inoltre la competenza per il settore degli stranieri incombe di principio ai Cantoni anche sotto il profilo finanziario. L'importo massimo proposto di 100 franchi per giorno è in linea con tale partecipazione ai costi. Il messaggio del 18 maggio 2022⁶ concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera) prevedeva un importo massimo situato ben al di sotto dell'importo forfettario per le spese di carcerazione, che attualmente è di 200 franchi

⁵ Consultabile al sito www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP > Modifica d'ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali.

⁶ FF 2022 1312, n. 5

per giorno per una carcerazione nel quadro dei provvedimenti coercitivi della LStrl (art. 15 OEAE). Ciò in ragione del fatto che, non essendo stabilimenti carcerari con requisiti tecnici di sicurezza elevati né pensati per soggiorni di lunga durata, i centri cantonali di partenza hanno spese d'esercizio molto inferiori. Con l'importo forfettario giornaliero proposto di 100 franchi la Confederazione si assume quindi gran parte delle spese. In tal modo si tiene conto del fatto che il Cantone in questione fornisce una prestazione che è anche nell'interesse degli altri Cantoni. Inoltre, in caso di consegna della persona interessata allo Stato limitrofo, il Cantone ha la possibilità di ottenere un sostegno da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), se pure in dipendenza degli accordi amministrativi e degli accordi di riammissione vigenti.

Nel messaggio del 18 maggio 2022 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione il Consiglio federale ha già segnalato che l'importo forfettario per le spese per l'alloggio e l'assistenza di una persona straniera in un centro di partenza fino al momento della consegna alle autorità straniere dev'essere stabilito d'intesa tra la Confederazione e il Cantone in questione⁷.

L'articolo 82 capoverso 3 nLStrl è stato concepito come «disposizione potestativa» ed è stato deciso dal Parlamento in tal senso. La proposta dell'ex consigliere agli Stati, Philippe Bauer, di trasformare la «disposizione potestativa» in una «disposizione vincolante» è stata respinta dal Consiglio degli Stati nella sessione invernale 2022 con 21 voti contro 20.

Per le ragioni sopra illustrate il Consiglio federale ritiene che le modifiche proposte non siano appropriate o compatibili con il testo di legge adottato dal Parlamento.

Definizione delle condizioni: quando si è in presenza di un «numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine».

I Cantoni BL, GE, GR, SG e TI, il PS, I Verdi, la CDDGP, l'ASM e AsyLex criticano le condizioni o le formulazioni proposte per un contributo finanziario della Confederazione. Tra l'altro si richiede che le condizioni vengano quantificate (SG, ASM, CDDGP) o almeno precisate (BL, PS, I Verdi, AsyLex, CDDGP). Il Cantone TI propone che con 1000 passaggi illegali del confine al mese venga considerato soddisfatto il requisito di «numero straordinariamente elevato».

La modifica dell'OEAE precisa i requisiti necessari per il sostegno finanziario della Confederazione, lasciando a quest'ultima un certo margine di manovra. Se i requisiti sono formulati in modo troppo restrittivo o si basano su una determinata struttura quantitativa, c'è il rischio che non vengano soddisfatti, nonostante l'esistenza di una situazione straordinaria, e che quindi la Confederazione non possa partecipare finanziariamente alle spese. Gli sviluppi futuri in questo settore sono difficili da prevedere. Le condizioni proposte dovrebbero garantire che in linea di principio anche la Confederazione possa contribuire finanziariamente alle spese in presenza di una situazione straordinaria. Pertanto il Consiglio federale non ritiene opportuno un adeguamento delle condizioni.

Requisiti minimi per un centro cantonale di partenza

⁷ FF 2022 1312, n. 5

AsyLex, l'ASM, l'OSAR e la SCCFA avanzano richieste sui requisiti minimi che un centro cantonale di partenza deve rispettare. Tra le altre cose, viene richiesta una sistemazione rispettosa della dignità umana e che risponda alle esigenze di persone particolarmente vulnerabili (p. es. minorenni o anziani) (AsyLex, OSAR, USS, PS, SCCFA). L'OSAR, la SCCFA e l'USS sono favorevoli al fatto che i requisiti minimi menzionati nel rapporto esplicativo vengano disciplinati anche a livello di ordinanza. L'OSAR e la SCCFA chiedono la creazione di un organismo indipendente che verifichi il rispetto dei requisiti minimi per l'alloggio e l'assistenza in un centro cantonale di partenza.

Il Consiglio federale si è già espresso su queste argomentazioni nel messaggio del 18 maggio 2022 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, in occasione delle modifiche della LStrl: nella costruzione e nella gestione di tali centri i Cantoni devono rispettare i principi derivanti, in particolare, dall'articolo 10 della Costituzione (Cost.)⁸ nonché dagli impegni internazionali della Svizzera (soprattutto l'art. 10 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966⁹ relativo ai diritti civili e politici e l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950¹⁰ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Le condizioni di alloggio nei centri di partenza possono essere inoltre controllate dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), in virtù del suo mandato legale (art. 2 della legge federale del 20 marzo 2009¹¹ sulla Commissione per la prevenzione della tortura) (n. 2.1 del messaggio). Il riesame di un centro cantonale di partenza è già stato effettuato nel Cantone Ticino.

La corretta sistemazione è quindi garantita e il Consiglio federale non ritiene necessario stabilire a livello di ordinanza i requisiti minimi per i centri cantonali di partenza al di fuori del settore dell'asilo (cfr. n. 4 sull'art. 15a cpv. 1-2).

Applicazione al confine con l'Austria

Per il Cantone SG (come anche per UDC e ASM) è deplorabile che il nuovo regolamento sugli importi forfettari della Confederazione non si applichi a questo Cantone, nonostante il numero persistentemente elevato di ingressi illegali al confine orientale. L'accordo di riammissione in vigore con l'Austria non prevede la possibilità di rimpatriare le persone con una risposta Eurodac positiva, per cui, secondo l'interpretazione austriaca dell'accordo di riammissione, il rimpatrio in Austria non è possibile.

L'articolo 82 capoverso 3 nLStrl prevede la possibilità per la Confederazione di sostenere finanziariamente per un periodo limitato i Cantoni di frontiera che in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone gestiscono centri cantonali di partenza (alloggi temporanei) per accogliere persone straniere che, in virtù di un accordo di riammissione, possono essere consegnate a uno Stato limitrofo. Il Consiglio federale è consapevole che la nuova disposizione non si applica al Cantone SG a causa dell'attuale struttura

⁸ RS 101

⁹ RS 0.103.2

¹⁰ RS 0.101

¹¹ RS 150.1

dell'accordo di riammissione con l'Austria e il Principato del Liechtenstein. Alla Svizzera sta a cuore l'adeguamento e l'integrazione di questo accordo e la questione è stata ripetutamente portata all'attenzione dell'Austria negli ultimi anni. Tuttavia l'Austria non considera prioritari i negoziati con la Svizzera in tal senso.

Fermo di breve durata

Il PS, I Verdi e AsyLex sottolineano che in caso di fermo di breve durata debbano essere sempre rispettati i diritti umani fondamentali e i principi costituzionali. Secondo il PS (posizione simile ad AsyLex) un controllo giudiziario dei fermi efficace, rapido e di facile accesso è l'unico modo per garantire il rispetto del principio di proporzionalità e di altri principi dello stato di diritto. Un aspetto critico sta nel fatto che il sostegno finanziario della Confederazione richieda un fermo di breve durata. Viene così a crearsi un certo incentivo per i Cantoni a ricorrere alla misura coercitiva del fermo di breve durata. AsyLex chiede che il fermo di breve durata in base all'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrl debba essere documentato per iscritto e limitato a un periodo compreso tra 12 e 14 ore al massimo. Inoltre la possibilità di un riesame a posteriori della legittimità del trattenimento nel caso dell'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrl non sarebbe adeguata, poiché di fatto la possibilità di tale riesame a posteriori non sarebbe esercitata, a causa della pronta consegna allo Stato limitrofo. La CRS ritiene che i bambini e gli adolescenti debbano essere esentati dal fermo di breve durata (dello stesso avviso anche AsyLex), poiché ciò non è compatibile con i diritti costituzionali.

Il Consiglio federale si è già espresso in merito nel messaggio del 18 maggio 2022 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, in occasione delle modifiche del fermo di breve durata nella LStrl: lo strumento del fermo di breve durata esiste già oggi ed è regolato in modo esaustivo nell'LStrl. Questo vale anche per i presupposti, l'ordine e il suo riesame da parte di un'autorità giudiziaria (art. 73 e art. 80 LStrl). L'attuazione della mozione crea unicamente una nuova fattispecie per ordinare questa misura. Ciò consente di assicurare la consegna della persona alle autorità dello Stato limitrofo. Non occorre modificare i presupposti, la procedura e il riesame da parte dell'autorità giudiziaria, giacché la regolamentazione esistente si è dimostrata valida (n. 2.1 del messaggio).

In occasione dei dibattiti parlamentari inizialmente il Consiglio nazionale aveva deciso che l'ordine di fermo di breve durata non dovesse essere emesso per bambini e adolescenti al di sotto dei 15 anni. Tuttavia, questa modifica è stata respinta dal Consiglio degli Stati.

Le condizioni e la procedura per il fermo di breve durata sono disciplinati nella LStrl, pertanto le modifiche auspiccate non possono essere inserite a livello di ordinanza.

2.3 Adattamenti dopo la procedura di consultazione

- La frase introduttiva dell'articolo 15a capoverso 1 D-OEAE ora recita: «Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrl) se:». L'aggiunta di «e di controlli delle persone» crea una corrispondenza linguistica più precisa con la disposizione della LStrl.

- Ora l'articolo 15a capoverso 2 D-OEAE recita come segue: «In caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrl può essere corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno». La nuova formulazione «potestativa» della disposizione dell'ordinanza tiene maggiormente conto della corrispondente disposizione della LStrl (art. 82 nLStrl), anch'essa a carattere «potestativo».

3. Punti essenziali del progetto

La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di breve durata di persone all'interno di un centro cantonale di partenza. Tale partecipazione finanziaria presuppone, tra le altre cose, che nell'area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b nLStrl). Questa condizione viene specificata nell'OEAE. Inoltre viene fissato un tetto massimo a questo importo forfettario pari a 100 franchi per giorno per ogni persona alloggiata. L'importo esatto deve essere convenuto contrattualmente con il Cantone interessato.

L'importo forfettario versato in caso di fermo secondo l'articolo 73 LStrl o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrl è attualmente disciplinato nell'articolo 15 OEAE. È necessaria una modifica, poiché l'importo forfettario versato in caso di fermo in un centro cantonale di partenza è ora disciplinato nell'articolo 15a D-OEAE (art. 73 cpv. 1 lett. c nLStrl; v. n. 3).

4. Commento ai singoli articoli

Art. 15 cpv. 1

Attualmente, per quanto riguarda l'importo forfettario versato in caso di fermo, il capoverso 1 rimanda in generale all'articolo 73 LStrl. L'importo forfettario versato in caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrl deve essere disciplinato nell'articolo 15a D-OEAE. Per questo motivo si precisa che l'importo forfettario di cui al capoverso 1 è versato unicamente nei casi previsti dall'articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrl.

Art. 15a cpv. 1–2 Partecipazione alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza

Capoverso 1: si specifica quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine (art. 82 cpv. 3 lett. b nLStrl). Si presuppone il sussistere di tale condizione quando per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate (lett. a). Ciò può avvenire, per esempio, per ragioni amministrative, quando, data l'ora tarda, non è possibile il respingimento immediato della persona interessata in uno Stato limitrofo e pertanto tale persona deve essere trasferita nel centro di partenza. Il numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine

deve essersi protratto già da tempo. Inoltre si presuppone che tale situazione non possa prevedibilmente cambiare a medio termine.

Un'ulteriore condizione è che la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza nell'area di confine (lett. b). Attraverso l'alloggio in un centro cantonale di partenza si vuole evitare che le persone interessate soggiornino di notte in spazi pubblici – per esempio all'aperto in un parco oppure nei pressi di una stazione – mettendo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici.

Infine le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza nell'area di confine (lett. c). Per esempio nel caso in cui, dato l'elevato numero di persone interessate, non sia più possibile ricorrere a impianti della protezione civile, ubicati spesso in zone residenziali, e quando un singolo centro di partenza nei pressi del confine semplifichi le necessarie fasi procedurali (logistiche).

Capoverso 2: in caso di fermo secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera c nLStrI può essere corrisposto al Cantone un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno. L'importo esatto è stabilito d'intesa con il Cantone e comprende i costi per l'alloggio e l'assistenza delle persone interessate fino al momento della consegna alle autorità straniere (v. anche n. 2.2, Importo forfettario giornaliero [ammontare, convenzione contrattuale e «disposizione potestativa»]).

L'importo forfettario della Confederazione è versato unicamente se, per quanto riguarda l'alloggio, il centro cantonale di partenza rispetta i requisiti posti a un centro della Confederazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo (cfr. art. 5 cpv. 1–3 dell'ordinanza del DFGP del 4 dicembre 2018¹² sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti). Le persone interessate devono essere alloggiate in camere separate a seconda del sesso. Occorre altresì tenere conto delle particolari esigenze delle famiglie, dei minorenni non accompagnati e di altre persone vulnerabili. Pertanto i minorenni non accompagnati devono essere alloggiati separatamente dagli adulti.

Art. 15a^{bis} Rubrica

In questo articolo è modificata la numerazione. Con l'aggiunta del nuovo articolo 15a l'attuale articolo 15a diventa l'articolo 15a^{bis}. Inoltre è abrogata la rubrica, poiché la sezione 1a è costituita da un unico articolo.

5. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica proposta non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

¹² RS 142.311.23

A lungo termine la possibilità di partecipare alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza genererà costi supplementari per la Confederazione la cui entità è difficilmente stimabile.

Al momento si sta nuovamente registrando un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone. Tra le altre misure, il Cantone Ticino ha messo in servizio un centro cantonale di partenza a Stabio. Una volta entrate in vigore le disposizioni di legge, la Confederazione potrebbe sostenere finanziariamente questo centro di partenza, sempreché siano soddisfatti i necessari requisiti.

Per contro la nuova norma sugli importi forfettari della Confederazione potrebbe non essere applicabile nel caso dell'attuale numero elevato di ingressi illegali al confine con l'Austria, in quanto l'interpretazione austriaca dell'accordo di riammissione non consente la consegna a tale Paese. La maggior parte dei casi alla frontiera orientale riguarda persone che hanno già presentato domanda di asilo in Austria o in un altro Stato Dublino.

Nel 2017, in base a un accordo sulle prestazioni, la Confederazione (DFGP e DFF) aveva partecipato alle spese d'esercizio del centro di partenza di Rancate con un importo complessivo di 900 000 franchi. Il centro di partenza aveva accolto 5926 persone. Il contributo federale per il 2018 e il 2019 corrispondeva all'importo minimo di 240 000 franchi fissato contrattualmente. Alla fine del 2019 la Confederazione ha posto fine a questo contributo finanziario.

La futura partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio di un centro di partenza dipenderà da diversi fattori, in particolare dall'insorgere di una situazione di emergenza nell'area di confine. Inoltre, la disposizione che prevede questa partecipazione è una «disposizione potestativa». Questo significa che la Confederazione potrà astenersi dal partecipare alle spese d'esercizio ove, pur essendo soddisfatti i prerequisiti necessari, sia in grado di offrire al Cantone in questione un altro tipo di sostegno, per esempio grazie a un intervento rafforzato del personale dell'UDSC, se del caso nell'ambito dei compiti originari dell'UDSC e/o di una delegazione del Cantone frontaliero interessato (eventualmente dietro indennizzo economico) ai sensi dell'articolo 97 della legge del 18 marzo 2005¹³ sulle dogane. Tale impiego di personale, tuttavia, non rappresenta un prerequisito per una partecipazione finanziaria della Confederazione. Va notato che l'UDSC non può fornire tale sostegno in tutti i casi, a causa delle competenze limitate a seconda del Cantone e delle risorse limitate a livello di personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

Qualora la Confederazione partecipi alle spese d'esercizio dei centri cantonali di partenza («disposizione potestativa»), l'onere finanziario dei Cantoni di confine si riduce nel quadro della partecipazione della Confederazione.

¹³ RS 631.0

6. Aspetti giuridici

La modifica d'ordinanza proposta è compatibile con la Costituzione federale e rispetta gli impegni internazionali della Svizzera.